



OGGETTO: DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ARTICOLO 31 D.L.GS. 81/08 E S.M.I – REGIME DI ASSISTENZA PROGRAMMATA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO E FORMAZIONE. – anno scolastico 2016 – 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che il D.lgs. 09/04/2008 n. 81 *"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* al Capo III impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- SPECIFICATO** che l'art. 31 del citato D.lgs n. 81 dispone che il datore di lavoro organizzi il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell'elaborazione delle procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di salvaguardare la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro;
- DEFINITO** come l'art. 2 del citato Decreto Legislativo indichi quale compito del datore di lavoro nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, adeguatamente formato che possa svolgere il ruolo previsto di sorveglianza e applicazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- PREVISTO** che l'art. 32 del citato D.Lgs. dettaglia le competenze e conoscenze necessarie per il corretto espletamento degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività da svolgersi a cura del personale dipendente, il tutto finalizzato ad un obiettivo di riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- VISTO** il D. Lgs. 195/2003 in materia di capacità e requisiti professionali del R. S. P. P. così come integrato dal D. Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare, gli articoli 17, 31, 32, 33 unitamente alle successive modificazioni ed integrazioni;
- LETTO** il regolamento di applicazione del D.I. n. 832 del 29/09/2008 il quale prevede, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, l'incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
- VERIFICATA** la necessità di individuare personale in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (art. 32 c. 8 lettera b del D. Lgs. 81/2008);
- CONSIDERATO** che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della protezione dell'interesse pubblico, la competenza specifica in edifici scolastici, la disponibilità senza condizioni temporali del prestatore d'opera, il rapporto fiduciario con il dirigente ed



una tutela personale del professionista in relazione al possesso di una adeguata specifica polizza professionale;

- AMMESSO** il D. I. n. 44 del 01/02/2001 - articoli 31 e 33 contenenti norme relative a contratti per prestazioni d'opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;
- EVIDENZIATO** l'art. 46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
- ACCOLTO** l'art. 23 della legge 62/2005 che ha abrogato la possibilità per la PA, e quindi anche per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo automatico dei contratti;
- PRESO ATTO** della legge 13 agosto 2010, n. 136 che ha introdotto all'art. 3 nuove norme per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti di appalto e della successiva legge n. 217 del 2010 che ha integrato e modificato la ridetta legge n. 136;
- CONTROLLATO** che il contratto in essere con il professionista esterno è in scadenza il 30.09.2016;
- ATTESO** che il ridetto prof. Sabino Ieva conferma la stessa cifra pattuita per l'anno scolastico passato pari a euro seicento iva compresa;
- PREVISTO** che il D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, prevede specifiche norme finalizzate a ridurre sensibilmente le spese per i servizi intermedi delle pubbliche amministrazioni;
- APPURATO** che l'art. 36, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i consente di procedere in economia all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento diretto degli stessi;
- STABILITA** la convenienza dell'importo di euro seicento iva compresa rispetto alle prestazioni che l'Istituto intende acquisire;
- PREDISPOSTO** apposito piano dettagliato delle attività per le prestazioni relative ai servizi di prevenzione e protezione rispondenti alle necessità dell'Istituzione Scolastica che confluirà nel contratto a stipulare;
- OSSERVATO** il regolamento per l'esecuzione di forniture di beni e servizi in economia e ritenuto di applicare per l'affidamento del servizio di che trattasi l'articolo concernente l'affidamento diretto ad operatore di fiducia entro il limite di € 5.000,00= previamente rispettate le condizioni di professionalità, esperienza, serietà e disponibilità dell'affidatario, fiducia come emergenti da curriculum in atti e da prestazioni erogate in favore di diverse amministrazioni ed istituzioni pubbliche oltre che da una valutazione positiva sulla qualità dei servizi resi in precedenti rapporti intercorsi;
- RITENUTO** di affidare l'incarico con decorrenza 30.09.2016 e fino al 30.09.2017, fatto comunque salvo il diritto ex art.1, comma 13 della legge 7.08.2012 n. 135, inerente la facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal contratto stipulato previa formale comunicazione di preavviso all'affidatario non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite;
- RAMMENTATO** che il prof. Sabino Ieva è docente di Tecnologia presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "Vaccina" in Andria

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in narrativa:



- 1) di disporre dell'importo di euro seicento iva compresa in atti, per lo svolgimento del servizio di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs n. 81/2008 e per tutte le prestazioni dettagliate nel Piano delle attività, nel Piano dell'Offerta Formativa e del Programma Annuale;
- 2) di affidare per il periodo 30.09.2016 – 30.09.2017 il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs n. 81/2008 per le attività dettagliate nel piano, in considerazione del possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto oltre che di mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati ed alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, esistenza di un rapporto fiduciario e possesso di adeguata polizza assicurativa;
- 3) di dare atto che l'affidamento di che trattasi è soggetto al diritto di recesso da parte del Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 7.08.2012 n. 135;
- 4) di dare atto che il presente affidamento è regolato, per le prestazioni indicate in piano dai seguenti ulteriori patti e condizioni: - è soggetto agli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010; - il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si impegna a collaborare ed a prestare consulenza al 'datore di lavoro' nello svolgimento dei compiti previsti dalle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, in base al d.lgs.81/2008; - Il Dirigente Scolastico si impegna a fornire all'affidatario le informazioni di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs 81/2008 ed a comunicare ogni modifica che intende introdurre nei processi produttivo e/o nella struttura organizzativa rilevante ai fini della sicurezza sul lavoro;
- 5) di considerare che il corrispettivo annuo di euro seicento iva inclusa sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica, in due rate pari alla metà dell'importo scadenti il 30 marzo ed il 30 settembre ovvero in unica soluzione;
- 6) di stabilire le seguenti condizioni in ipotesi di inadempienze contrattuali: nel caso in cui l'affidatario dell'attività di R.S.P.P., senza giustificato motivo o proroga concordata con il datore di lavoro, non espleti i compiti affidatigli entro i termini previsti e/o concordati, sarà applicata una penale pari all'1% (uno per cento) del compenso per ogni giorno naturale di ritardo, da trattenere sul compenso, fino all'ammontare massimo del 30%. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 giorni, il Dirigente Scolastico avrà facoltà di revocare l'incarico ed in tal caso compete al R.S.P.P. il compenso maturato, decurtato della penale suddetta.
- 7) di devolvere eventuali controversie sorte fra il Dirigente Scolastico e l'affidatario dell'attività di R.S.P.P., non definite in via amministrativa, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria – Foro di Trani
- 8) di perfezionare l'affidamento del servizio di che trattasi con la sottoscrizione di un regolare contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Vito Amatulli

La firma autografa è omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993